

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica;
- il Comune ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, Testo Unico in materia di "tutela ambientale";

Ritenuto che sia nell'interesse del Comune individuare e risolvere le problematiche relative a:

- a. gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente, al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla Legge all'Amministrazione territoriale proprietaria o incaricata della gestione e manutenzione (artt. 14 e 211 del Codice della Strada), in particolare, ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.)
- b. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro
- c. trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della Legge 334/1999 (Seveso);

Considero che per gli interventi effettuati dalle squadre di cantoniera del Comune per il ripristino della viabilità in caso di incidenti stradali, non risultano attivate richieste di rimborso alle Compagnie di assicurazioni, in quanto la relativa azione amministrativa risulterebbe "antieconomica";

Ritenuto, altresì, che per ottimizzare la gestione complessiva dei sinistri e della sicurezza stradale si rende indispensabile realizzare sinergie con Aziende che svolgano in via continuativa e professionale detta attività;

Considerato che:

- anche altre Amministrazioni territoriali e Concessionarie autostradali hanno, già da tempo, ritenuto opportuno rivolgersi ad Aziende aventi operatività sull'intero territorio nazionale che - grazie alla loro struttura di tipo imprenditoriale - sono in grado di gestire la problematica complessiva degli incidenti stradali, garantendo la messa in sicurezza della viabilità, con bonifica dell'area;

- grazie alla specializzazione acquisita, queste Aziende riescono a ottenere dalle Compagnie di assicurazione il pagamento degli interventi eseguiti per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, con specifico riferimento alle polizze di responsabilità civile auto (RCA);
- di conseguenza - sono in grado di svolgere il servizio, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale a seguito della delega all'attivazione di ogni azione verso i soggetti di cui all'art. 2054 del C.C., tesa a ottenere il risarcimento dei danni nascenti dall'incidente, comprensivo sia dei costi di intervento che del danno al patrimonio stradale e sue pertinenze, il cui ripristino sia stato specificamente delegato dal Comune all'individuata Azienda, senza costo alcuno per l'Amministrazione stessa;
- l'affidamento del servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale è altresì fondamentale per sollevare il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada, da responsabilità di cui all'art.2051 del Codice Civile;
- a fronte dell'affidamento ad Aziende specializzate nei servizi di cui trattasi e della delega a rappresentare l'Amministrazione territoriale nella richiesta di rimborso alle Compagnie di assicurazione, il Comune beneficerà del servizio di ripristino della sicurezza della circolazione, per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo, anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

Ritenuto pertanto nell'interesse del Comune sperimentare l'affidamento a un'Azienda specializzata, mediante sottoscrizione di un'apposita "Convenzione", dell'esecuzione dei servizi di bonifica dell'area del sinistro per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza, con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato, disperso sulla sede stradale;

Considerato che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune;

Ritenuto di dover formulare un atto di indirizzo puntuale, stante l'assenza alla data odierna del piano degli obiettivi in corso di redazione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia Locale ed Attività Produttive dr. Bruno GIRAUDO, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo e contestualmente approvare lo schema di convenzione nel documento allegato alla presente e depositato agli atti del Comune;
2. di sperimentare per un anno, a seguito della sottoscrizione di un'apposita "Convenzione", l'affidamento all'Azienda SICUREZZA e AMBIENTE S.p.A., con sede in Roma , Largo F. Mengaroni, 23 specializzata nell'esecuzione dei servizi di:
 - a. ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.)
 - b. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro
 - c. trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della Legge 334/1999 (Seveso);
3. di dare atto che responsabile del procedimento e dell'esecuzione del presente provvedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dirigente del Settore, Dott. Bruno GIRAUDO;
4. di dare mandato al responsabile del procedimento di firmare la convenzione nella bozza di documento allegato.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 - 4 comma – "Esecutività delle deliberazioni" - del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.